

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Comunità Montana Valli del Verbano

Art. 1 Identificazione territoriale

1. Il territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento e facenti parte della Comunità Montana Valli del Verbano, individuati nell'allegato A, viene indicato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

Art. 2 Residenza

1. Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni aderenti al presente regolamento.

2. Vengono altresì considerati residenti, per le finalità di cui al precedente comma 1, i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni di Brinzio, Castello Cabiaglio, Cocquio Trevisago, Cuvio, Gavirate, Masciago Primo, Orino e Rancio Valcuvia, ricompresi nell'ambito del Consorzio di Gestione del Parco Campo dei Fiori.

Art. 3 Modalità di raccolta

1. Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla Legge nr. 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. nr. 5/12/2008 nr. 31.

2. La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. nr. 31/2008.

3. Il presente regolamento non si applica nel territorio dei Comuni di cui al precedente art. 2, comma 2 per il quale vige una apposita normativa in materia rientrante nelle competenze del Consorzio di Gestione Parco Campo dei Fiori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 della L.R. nr. 31/2008.

Art. 4 Quantità

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.

Art. 5 Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 è subordinata a:

- a) esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art. 2.
- b) esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento, indicante il periodo di riferimento, per i restanti cittadini.

2. Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, sono così identificate

<i>Tipo di permesso</i>	<i>Importo</i>	<i>Validità</i>
Permesso annuale	€ 30,00	fino al 31 dicembre di ogni anno

3. per i cittadini residenti nel territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento, così come definiti dall'art. 2, la raccolta dei funghi è gratuita.

4. la raccolta dei funghi è sempre gratuita per i ragazzi fino ai 13 anni compiuti.

Art. 6 Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5, comma 2, e quelli derivanti da sanzioni di cui al successivo art. 8 sono introitati dalla Comunità Montana Valli del Verbano. Gli introiti relativi al rilascio dei permessi sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale con particolare attenzione alle zone interessate dalle attività di raccolta funghi.

Art. 7 Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie, agli organi di Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 9/2005, ed ai dipendenti di Enti Locali in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 8 Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 110 della L.R. nr. 31/2008.

Art. 9 Orario di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana Valli del Verbano.
2. Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana Valli del Verbano entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, al Consorzio di Gestione Parco Campo dei Fiori, al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Varese ed ai Comuni del territorio comunitario.

Art. 11 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, relativamente alla sola annualità 2010, l'importo del permesso di cui all'art. 5, comma 2, è determinato in € 26,00.
2. In sede di prima applicazione il comprensorio omogeneo di cui al precedente art. 1, comma 1, potrà essere integrato mediante l'adesione da parte dei Comuni che formalizzeranno la delega alla Comunità Montana entro il 30/7/2010. L'elenco dei Comuni, allegato A al presente regolamento, verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.vallidelverbano.va.it, all'Albo Pretorio della Comunità Montana e all'Albo Pretorio dei Comuni del territorio.
3. Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto non espressamente indicato si applicano le norme della legge nr. 352/1993 e della legge regionale nr. 31/2008.